

Massimario

Commissione Tributaria di Trento

Anno 2020



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

PRESIDENTE

Dott. Corrado Pascucci

COMPONENTI

Dott. Domenico Valter Presta

Dott. Michele Cuccaro

Dott.ssa Alma Chiettini

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Quale Presidente dell'Ufficio del Massimario delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento, sono lieto di offrire alla lettura degli operatori, degli studiosi e di tutti coloro che a vario titolo si interessano della materia fiscale, la raccolta ragionata delle massime relative alle sentenze più significative pronunciate nell'anno 2020 dalla Commissione Tributaria di II grado di Trento.

Il Massimario costituisce un indispensabile strumento di conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali regionali in materia tributaria.

Il contenuto del volume è stato integralmente inserito in Giustizia Tributaria.

Una parte delle massime è stata immessa anche sulla banca dati del CERDEF, di libera consultazione. Essa è assistita da un indice tematico che ne favorisce una rapida ed efficace ricerca.

Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di tale risultato.

Corrado Pascucci
Presidente dell'Ufficio del Massimario
delle CC.TT. di I e II grado di Trento

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:

**I componenti dell'Ufficio del Massimario
della Commissione Tributaria di II Grado di Trento**

**Il Personale di Segreteria
della Commissione Tributaria di II Grado di Trento**



INDICE ARGOMENTI

ABUSO DEL DIRITTO.....	1
ACCERTAMENTO.....	2
ACCISE.....	3
AGEVOLAZIONI.....	4
AUTOTUTELA.....	6
CATASTO.....	7
CONSORZI.....	8
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.....	9
IMU.....	10
IRAP.....	12
IRES.....	13
IRPEF.....	15
IVA.....	18
NOTIFICAZIONI.....	20
OTTEMPERANZA.....	22
PROCESSO TRIBUTARIO.....	23
REGISTRO.....	25
REVOCAZIONE.....	26
RISCOSSIONE.....	27
SANZIONI.....	28
SOCIETÀ COOP. AGRICOLA.....	30
SOCIETÀ DI COMODO.....	31
SPESE GIUDIZIALI.....	32
TASSA AUTOMOBILISTICA.....	33

ABUSO DEL DIRITTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 29/20, SEZ. N. 1, 10 GIUGNO 2019 –
13 MARZO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

Abuso del diritto - *Merger leverage buy out* (MLBO) - Requisiti - Non sussiste elusione.

Il carattere abusivo di un'operazione si fonda non solo sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale ma presuppone anche l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito. Per cui, nel caso di costituzione di un nuovo assetto societario acquisendo le quote dei soci di minoranza uscenti e in presenza di significativi condizionamenti del sistema bancario, il ricorso allo strumento finanziario del *merger leverage buy out* (MLBO) appare caratterizzato da valide ragioni economiche e imprenditoriali.

ACCERTAMENTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 27/20, SEZ. N. 1, 17 FEBBRAIO 2020 – 2 MARZO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Avviso di accertamento – Diritti e garanzie del contribuente – Processo verbale - Termine dilatorio – Decorrenza – Rilievi aggiuntivi – Nuova decorrenza del termine - Esclusione.

Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente (nei cui confronti è stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività) della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Detto termine non deve essere rispettato dall'Agenzia nell'ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l'Ufficio proceda autonomamente ad altre verifiche sulla base di un'istruttoria interna, effettuando ulteriori analisi e formulando un aggiuntivo rilievo rispetto a quanto accertato a seguito dell'accesso presso il contribuente.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 74/20, SEZ. N. 2, 12 OTTOBRE 2020 - 17 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI – RELATORE CHIETTINI)

Avviso di accertamento – Sottoscrizione - Delega di firma - Caratteristiche dell'atto di delega.

L'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede la nullità degli avvisi di accertamento solo se manca la sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di sottoscrizione da parte di un soggetto delegato, trattandosi di delega di firma, non è necessario che l'avviso menzioni la sussistenza della delega né la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva. Quanto all'atto di delega, non è necessario che esso citi nominativamente il delegato (è sufficiente l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato), né che sia temporaneo, né che rechi una particolare motivazione, poiché all'interno di ogni Pubblica amministrazione la funzione principale della delega si rinviene in notorie, ovvie, esigenze di carattere organizzativo e di ripartizione ordinaria del lavoro entro strutture e relazioni di tipo gerarchico.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 86/20, SEZ. N. 1, 9 NOVEMBRE 2020 - 30 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Avviso di accertamento - Sottoscrizione digitale - Notifica ordinaria – Attestazione di conformità- Legittimità.

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 la copia su supporto analogico di un documento informatico, ossia di un avviso di accertamento formato informaticamente e firmato digitalmente, ha la stessa efficacia probatoria del documento informatico, anche relativamente alla sussistenza della firma digitale, ove la sua conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale. L'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 non può essere letto nel senso che l'atto notificato al contribuente deve contenere ad ogni costo, a pena di nullità, la sottoscrizione materiale della firma del funzionario delegato. È infatti evidente che, allorquando sia notificata copia cartacea di un atto informatico firmato digitalmente, è sufficiente che sia data attestazione da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato della conformità all'originale, conformità che riguarda anche la firma digitale apposta all'originale atto informatico.

ACCISE

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 14/20, SEZ. N. 2, 16 DICEMBRE 2019 – 21 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PONTALTI)

Accisa sul gas naturale - Aliquota agevolata per uso industriale – Condizioni.

L'applicazione dell'aliquota agevolata per l'uso industriale del gas naturale, di cui all'art. 26, comma 3, del testo unico sulle accise (d.lgs. n. 504 del 1995), è legittima in caso di società che trasforma gas naturale allo stato liquido in gas allo stato gassoso per immetterlo poi in proprie centrali termiche ove produce acqua calda che fornisce a utenti diversi. In tal caso, utilizzatrice finale del gas è la stessa società che lo impiega per lo svolgimento della sua attività industriale di rigassificazione al fine di ottenere gas naturale che essa stessa consuma nella propria attività, rendendo un servizio energetico complesso di fornitura di energia termica.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZE NN. 50-51-52-53-54/20, SEZ. N. 1, 27 GENNAIO 2020 – 21 AGOSTO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 67/20, SEZ. N. 1, 12 OTTOBRE 2020 - 27 OTTOBRE 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Accisa sull'energia elettrica - Società consortili costituite per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Esenzioni - Condizioni – Soci – Esclusione.

Le cooperative e le società consortili autoproduttrici di energia elettrica svolgono un'attività commerciale in proprio cedendo il loro prodotto ai consorziati: per questi ultimi lo scopo non è quello di godere di agevolazioni fiscali ma di approvvigionarsi di energia elettrica a costi contenuti. Il socio che fruisce dell'energia elettrica autoprodotta dalla cooperativa è solo un utente finale di un servizio, che si distingue dall'utente non socio per la sola condizione di poter godere di tariffe più vantaggiose in ragione del tipo di scambio mutualistico che caratterizza il rapporto cooperativa-socio. Per cui il rapporto tributario inerente il pagamento o l'esenzione dall'imposta si svolge solo tra l'Amministrazione finanziaria e il consorzio e a esso è estraneo il socio in quanto utente consumatore-finale. Per cui la definizione di "autoproduttore", di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e all'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, non può essere riferita al socio del consorzio elettrico. Quest'ultimo distinto soggetto giuridico, in quanto non autoproduttore, è cessionario dell'energia elettrica, con la conseguenza che la società consortile assume nei suoi confronti la qualità di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento dell'accisa.

AGEVOLAZIONI

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 5/20, SEZ. N. 1, 25 NOVEMBRE 2019 – 3 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI – RELATORE GIULIANI)

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 35/20, SEZ. N. 1, 28 OTTOBRE 2019 – 28 MAGGIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 77/20, SEZ. N. 2, 12 OTTOBRE 2020 – 17 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI – RELATORE PONTALTI)

Agevolazioni tributarie - Miglioramento energetico del patrimonio immobiliare – Comunicazione ENEA – Doverosità - Decadenza – Possibilità di *remissio in bonis*.

In materia di spese per la riqualificazione energetica di edifici, sono previste agevolazioni tributarie a vantaggio del contribuente ma anche obblighi per scongiurare potenziali fenomeni di evasione o frode fiscale. Per cui l'omessa comunicazione all'ENEA, nel termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, dei dati inerenti i lavori di riqualificazione energetica, in violazione dell'art. 4, comma 1-bis, lettera b), del d.m. 19 febbraio 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 348 e ss., della legge n. 296 del 2006, senza che sia stata effettuata la *remissio in bonis* ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 2012, comporta la perdita del diritto alle detrazioni d'imposta. Il mancato invio all'ENEA, dunque, si traduce nell'esclusione di un possibile controllo sulle opere eseguite e, in definitiva, della verifica se agli interventi eseguiti conseguono i risparmi energetici per cui il Legislatore riconosce il beneficio della detrazione fiscale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 47/20, SEZ. N. 2, 13 GENNAIO 2020 – 6 LUGLIO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE PRESTA)

Agevolazioni tributarie - Spese relative a interventi di miglioramento energetico di edifici esistenti – Detassazioni per investimenti - Detrazioni - Cumulabilità – Limiti.

Negli anni sono stati introdotti numerosi aiuti con effetti incentivanti per stimolare le imprese a compiere investimenti volti a rendere gli impianti meno inquinanti. È chiara la volontà dello Stato di voler riconoscere l'astratta cumulabilità di più benefici a chi investe i propri redditi nell'utilizzo di risorse da fonti di energia rinnovabili e, dunque, anche nella realizzazione di impianti fotovoltaici, senza che rilevi la natura fiscale di alcuni incentivi, poiché comunque tutti rientranti nel più ampio concetto di aiuti di Stato. Considerato il complesso sistema degli aiuti approntato con forme diverse di incentivi, e visti gli artt. 9 del D.M. 19 febbraio 2007 e 19 (di interpretazione autentica) del D.M. 5 luglio 2012 che hanno introdotto il limite della cumulabilità tra gli incentivi concedibili pari al 20% del costo dell'investimento, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a esercitare il controllo delle dichiarazioni con conseguente loro rettifica ove si rivelino non coerenti con il limite sulla cumulabilità degli incentivi stabilito dall'art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007, comprensivo della detassazione per investimenti.

**Agevolazione tributarie – Adempimenti di natura formale non tempestivamente eseguiti –
Remissio in bonis – Obbligo dell'Amministrazione di valutare la nuova dichiarazione del
contribuente.**

L'accertamento fiscale su di un anno d'imposta che ha per oggetto il recupero, per quell'annualità, di un vantaggio frazionato in più anni non è ostativo alla possibilità del contribuente di avvalersi della *remissio in bonis* ponendo in essere - per poterne godere negli anni successivi - l'adempimento fiscale richiesto (in presenza delle condizioni dettate dall'art. 2 del D.L. n. 16 del 2012). E ciò in applicazione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta in forza del quale a ciascun periodo corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Ne deriva che in presenza di una *remissio in bonis* l'Amministrazione deve analizzare la sua correttezza (ai sensi del citato art. 2 del D.L. n. 16 del 2012), oppure contestare il merito del recupero fiscale, ma non considerare quella comunicazione *tamquam non esset*.

AUTOTUTELA

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 17/20, SEZ. N. 1, 16 DICEMBRE 2019 – 24 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Richiesta di autotutela all'Amministrazione – Diniego – Motivazione - Contenzioso tributario.

Sul provvedimento dell'Amministrazione che denega la richiesta di annullare un atto tributario divenuto definitivo, il sindacato del giudice tributario è consentito nei soli limiti dell'accertamento della ricorrenza, in capo all'Amministrazione finanziaria, di ragioni di rilevante interesse generale, originarie o sopravvenute, alla rimozione di quell'atto, ragioni che compete al contribuente dimostrare. Ne consegue che la motivazione dell'atto di diniego è sindacabile solamente per l'eventuale omessa valutazione dell'invocato interesse generale alla rimozione dell'atto. Non è invece consentito al giudice tributario l'esame di vizi dell'atto che il contribuente avrebbe potuto far valere impugnandolo tempestivamente.

CATASTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 33/20, SEZ. N. 1, 9 SETTEMBRE 2019 – 28 MAGGIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

Rendita catastale – Impianto per le telecomunicazioni – Opificio - Antenne - Componenti essenziali.

Ai fini della determinazione della rendita catastale, l'unità immobiliare destinata a opificio deve comprendere tutti gli impianti fissi in qualsiasi modo uniti al suolo, perché gli stessi concorrono alla complessiva utilità dell'immobile e quindi al suo valore. Per cui tra un fabbricato e un traliccio metallico con antenne, al primo strutturalmente connesso, vi è strettissima interdipendenza, così che la struttura considerata nel suo complesso è un opificio, cioè un edificio che, pur nelle sue diverse componenti, è indivisibilmente destinato alla specifica funzione delle telecomunicazioni.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 48/20, SEZ. N. 2, 22 GIUGNO 2020 – 9 LUGLIO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Catasto – Pertinenza - Unità immobiliari con autonomia funzionale e reddituale – Autonomia iscrizione in catasto.

Il concetto di “pertinenza” non compare nella legislazione catastale dove vige il diverso concetto di unità immobiliare con potenzialità di autonomia “funzionale” (possibilità di essere utilizzata autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari delle quali è parte, ancorché per accedervi occorra attraversare spazi comuni) e “reddituale” (capacità di produrre un reddito indipendente e autonomo rispetto a quello ascrivibile alle altre unità del medesimo complesso immobiliare). Per cui per esservi pertinenzialità civilistica tra due beni immobiliari (ossia per destinare l'uno in modo durevole al servizio dell'altro) non è necessario che le due unità immobiliari catastalmente autonome siano censite unitariamente in Catasto.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 66/20, SEZ. N. 1, 28 SETTEMBRE 2020 – 20 OTTOBRE 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Catasto - Graffatura area-fabbricato – Rilievo solo formale - Presupposto di pertinenzialità – Dimostrazione in concreto – Prova rigorosa.

La graffatura, ossia il segno grafico che nelle iscrizioni catastali rappresenta il rapporto pertinenziale fra un fabbricato e un'area pertinenziale, ha rilievo esclusivamente formale. Per cui, anche in presenza di una graffatura, è a carico del contribuente l'onere di provare la sussistenza in concreto della pertinenzialità in senso civilistico, ossia che ricorrono il presupposto oggettivo (collegamento funzionale e contiguità) e quello soggettivo (volontà concreta da parte dell'avente titolo di destinare il terreno a servizio e ornamento del fabbricato). E in campo tributario la prova dell'asservimento pertinenziale deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico, perché se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo) non può avere valenza tributaria poiché, in tal caso, avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.

CONSORZI

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 34/20, SEZ. N. 1, 23 SETTEMBRE 2019–
28 MAGGIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

ConSORZI di miglioramento fondiario – Contributo consortile - Presupposti - Vantaggi per i proprietari dei fondi compresi nel territorio di competenza del Consorzio – Presunzione.

Per un fondo compreso nel perimetro di un Consorzio irriguo l'esistenza di un beneficio potenziale si deve presumere in ragione della costituzione dello stesso Consorzio e dell'avvenuta approvazione delle deliberazioni per la costruzione dell'impianto irriguo e dei criteri del piano di riparto, peraltro con condizioni peculiari per i consorziati che, pur non beneficiando nell'immediato dell'impianto, risultano esserne possibili beneficiari in futuro, tutti provvedimenti mai impugnati. Per cui anche a terreni non attualmente coltivati può risultare utile l'esistenza di un impianto di irrigazione, così come il potenziale vantaggio per il fatto di essere compresi nel perimetro del Consorzio.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 37/20, SEZ. N. 1, 25 MAGGIO 2020 – 28 MAGGIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sulla pubblicità – Postazioni di distribuzione automatica di fototessere e di alimenti e bevande - Esenzione fiscale prevista per le insegne di esercizio – Inapplicabilità.

Le macchine distributrici di alimenti e bevande e le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere non possono essere considerate sede (né legale, né secondaria, né di effettivo esercizio dell'attività sociale) dell'impresa, in quanto presso le stesse non hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e non operano gli organi amministrativi o i dipendenti. Tali postazioni di distribuzione, pur consentendo attraverso una procedura meccanica operazioni negoziali di scambio tra il prodotto fornito dall'apparecchio automatico e il corrispettivo pecuniario versato dall'utente, sono da ricondurre ai singoli beni dislocati in diversi punti del territorio nazionale che fanno parte di quel complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e che, secondo la definizione contenuta nell'art. 2555 c.c., costituisce l'azienda. Di conseguenza, i pannelli apposti su tali macchine non godono delle esenzioni fiscali previste per le insegne di esercizio.

IMU

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 15/20, SEZ. N. 2, 16 DICEMBRE 2019 – 21 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE PONTALTI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta Municipale Propria sugli Immobili (IMU) – Anno d'imposta 2012 – Esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche - Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 2012 – Non sono fonte di diritto.

Nessuna dignità di fonte normativa presenta il d.m. 26 giugno 2014 di “Approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni” per l’anno 2012. Difatti, l’art. 1, comma 719, della l. n. 147 del 2013 si è limitato a prevedere che la dichiarazione IMU 2012 dovesse essere presentata esclusivamente in via telematica secondo modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ma non aveva previsto che il decreto disciplinasse anche le modalità per qualificare simbolico un corrispettivo, come risulta invece a pag. 24 e 25 delle allegate (al decreto) “Istruzioni per la compilazione”, ove si menzionano i corrispettivi medi (CM) percepiti dalla scuola e i corrispettivi medi per studente (CMS) pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione. Cosicché il d.m. 26 giugno 2014 è un provvedimento amministrativo generale che non è fonte di diritto e che, per la parte concernente i corrispettivi degli enti non commerciali, è stato adottato *ultra vires*.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 15/20, SEZ. N. 2, 16 DICEMBRE 2019 – 21 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE PONTALTI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta Municipale Propria sugli Immobili (IMU) – Anno d'imposta 2012 – Esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche – Vantaggio per gli istituti paritari che esercitano attività didattica quando gli utenti versano un corrispettivo non solo di importo “simbolico” ma anche “tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio”.

Per gli enti non commerciali che svolgono attività didattiche nel 2012 è mutato il contesto normativo a seguito dell’entrata in vigore della lett. c) del comma 3 dell’art. 4 del d.m. n. 200 del 2012, disposizione con cui il Legislatore ha introdotto un preciso vantaggio per gli istituti paritari prevedendo esplicitamente che l’attività didattica da essi esercitata si debba ritenere effettuata con modalità non commerciali quando gli utenti versano un “corrispettivo” non solo di importo “simbolico” ma anche “tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso”. La nozione di importo simbolico è stata così relativizzata perché è stata ad essa congiunta, anche con significato esplicativo-chiarificatore, la nozione di frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso. Di conseguenza, il concetto di importo simbolico quale importo privo di valore, meramente apparente, è stato dilatato perché unito al concetto di frazione, atteso che una frazione è una parte più o meno significativa (ma sempre minore) dell’intero. Ne discende che una retta pari a circa 1.400 euro annui, se in termini assoluti non può certo dirsi simbolica, in termini relativi rappresenta una frazione (per la precisione circa un quinto) dell’intero.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 80/20, SEZ. N. 1, 9 NOVEMBRE 2020 - 24 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI – RELATORE PRESTA)

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 81/20, SEZ. N. 1, 9 NOVEMBRE 2020 - 24 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI – RELATORE GIULIANI)

IMU - Immobili in leasing - Soggettività passiva del locatario - Risoluzione del contratto e mancata riconsegna del bene - Soggettività passiva del locatore - Normativa in materia di TASI – Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo IMU è il locatario/utilizzatore a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. È il titolo, ossia il contratto stipulato, a determinare la soggettività passiva del locatario e non la materiale disponibilità del bene. Per cui quando viene meno l'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) viene meno anche la soggettività passiva in capo al locatario determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU è in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. È irrilevante la diversa disciplina applicabile per la TASI, in ragione degli specifici differenti presupposti applicativi che caratterizzano le due imposte.

IRAP

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 24/20, SEZ. N. 2, 18 NOVEMBRE 2019-18 FEBBRAIO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE DE BIASE FREZZA)

IRAP - Presupposto - Attività di medico libero professionista esercitata presso strutture private esterne - Autonomia organizzazione oggettiva.

L'attività libero professionale di un medico specializzato in odontoiatria e implantologia prestata presso studi di altri odontoiatri e con beni strumentali di proprietà delle strutture terze non smentisce la ricorrenza dei presupposti per l'imponibilità IRAP del reddito conseguito, in presenza della considerevole entità dei compensi annuali percepiti incrementata dall'utilizzo delle suddette strutture che consentono di massimizzare il numero delle prestazioni poiché ogni mansione organizzativa e di gestione viene espletata dal personale ivi operante. Cosicché l'autonomia organizzazione che connota il presupposto IRAP è anche quella oggettiva approntata da strutture di cui il professionista si avvale in modo non occasionale e impiegando beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività.

IRES

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 4/20, SEZ. N. 1, 11 NOVEMBRE 2019 – 3 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Imposta sul reddito delle società - Dichiarazione annuale - Consolidato nazionale - Trasferimento di interessi passivi al consolidato - Volontà negoziale - Errore - Riconoscibilità - Sussistenza – Fattispecie.

La scelta di una società aderente al consolidato fiscale nazionale di trasferirvi un'eccedenza di interessi passivi indeducibili è espressione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere fatta oggetto di rettifica, salvo che la società dimostri il carattere essenziale e riconoscibile dell'errore in cui è incorsa, ai sensi dell'art. 1427 c.c. Nella specie, è un mero errore di compilazione la divergenza tra i dati esposti nel "modello Unico" e quelli esposti nel modello "CNM", errore che può essere riconosciuto dall'Amministrazione nell'ambito della valutazione complessiva delle dichiarazioni del gruppo, e confermato, ai sensi dell'art. 1362 c.c., dal comportamento della società dichiarante in sede prima precontenziosa e poi contenziosa.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 27/20, SEZ. N. 1, 17 FEBBRAIO 2020 – 2 MARZO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul reddito delle società - Rivalutazione di beni d'impresa, terreni e partecipazioni – Fini civilistici - Fini fiscali.

L'art. 1, commi da 140 a 146, della l. n. 147 del 2013 ha consentito alle società - in deroga ai vincoli imposti dalla disciplina del codice civile - la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Al pari di quanto accaduto per le precedenti operazioni di rivalutazione (fatta eccezione per la rivalutazione disciplinata dall'art. 15 della l. n. 185 del 2008 che aveva espressamente previsto la possibilità di optare per una rivalutazione solo civilistica oppure di dare alla stessa anche una valenza fiscale con il versamento di una imposta sostitutiva), la rivalutazione civilistica necessariamente presenta effetti anche a fini fiscali perché il legislatore ha formulato il precetto usando l'indicativo presente, cioè nel modo e nel tempo verbale idonei a esprimere un comando. Il presupposto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa, ossia l'evento che determina il sorgere dell'obbligazione tributaria è la rivalutazione dei beni (la sola scelta lasciata alla discrezione del singolo imprenditore al momento della redazione del bilancio d'esercizio) e non il pagamento dell'imposta, effetto ineludibile dell'avvenuta rivalutazione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 59/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul reddito delle società - Determinazione - Operazioni con soggetti domiciliati in paesi c.d. "black-list" - Deduzione dei relativi costi – Condizioni.

In sede di accertamento sulla deducibilità dei costi sostenuti e scaturenti da operazioni commerciali con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, c.d. "black list", una contestazione riguardante il mero rischio di cambio appare generica perché trattasi di un rischio finanziario tipico dell'imprenditore che importa merci da Paesi con valuta diversa e perché la gestione di tale rischio può essere onerosa ma anche portare vantaggi all'impresa.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 59/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul reddito delle società - Determinazione - Operazioni con soggetti domiciliati in paesi c.d. “black-list” - Deduzione dei relativi costi – Finalità – Compatibilità con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

L’art. 110 del TUIR sulla deducibilità dei costi scaturenti da operazioni commerciali con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, c.d. “black list”, non discrimina le imprese italiane che intrattengono rapporti con soggetti residenti in detti Paesi rispetto a imprese che intrattengono rapporti con soggetti italiani o di altri Paesi a fiscalità non privilegiata, ma richiede solo un onere probatorio supplementare e non particolarmente gravoso, introdotto al solo fine di evitare un utilizzo strumentale e abusivo del soggetto residente in un Paese a fiscalità privilegiata. Il solo aggravio probatorio, ma non la concreta possibilità di dedurre i componenti negativi sostenuti, è conforme alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni perché esse negano i benefici convenzionali se lo scopo principale di una transazione è ottenere un trattamento fiscale di maggior favore.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 65/20, SEZ. N. 2, 28 SETTEMBRE 2020– 12 OTTOBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul reddito delle società - Sottofatturazione di operazioni di vendita - Rettifica del corrispettivo di cessioni immobiliari – Valore desunto dallo stato patrimoniale della società – Ammissibilità.

L’art. 15 del D.L. n. 41 del 1995, nel testo vigente *ratione temporis* ove era precluso, a fini I.V.A., il potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati se quello dichiarato risultava di ammontare non inferiore al valore dichiarato e determinato con il criterio di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, faceva salvo il fatto che “da un atto o un documento risultasse un corrispettivo di valore superiore a quello dichiarato dal contribuente”. La norma faceva riferimento a qualsiasi “atto o documento” da cui si potesse desumere che il corrispettivo reale era di importo maggiore rispetto a quello nominalmente apparente. E quindi anche allo stato patrimoniale della società, un “documento” previsto e disciplinato dall’art. 2424 c.c. che deve fornire un’informativa completa, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 65/20, SEZ. N. 2, 28 SETTEMBRE 2020– 12 OTTOBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul reddito delle società - Determinazione del reddito - Valore “normale” delle transazioni – Principio generale.

Rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nelle dichiarazioni fiscali delle società, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici, poiché l’Ufficio non è vincolato ai valori o ai corrispettivi dichiarati. L’obbligo di fare riferimento al “normale valore” di mercato per la valutazione delle componenti reddituali, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, costituisce un principio generale in materia di accertamento.

IRPEF

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 19/20, SEZ. N. 2, 9 DICEMBRE 2019 – 27 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi provenienti da impresa estera controllata e imputati a soggetto controllante residente in Italia – Condizioni – Dimostrazione impresa estera quale di costruzione non artificiosa – Attività effettivamente svolta.

In materia di redditi provenienti da impresa estera controllata e imputati a soggetto residente controllante, ai sensi dell'art. 167 del T.U.I.R., le circostanze di fatto che devono essere prese in considerazione al fine di stabilire se nello Stato membro U.E. ove è formalmente stabilita la società controllata vi sia un esercizio effettivo di un'attività economica (per una durata di tempo indeterminata, mediante un'entità ivi insediata in pianta stabile, che ivi non sussista, dunque, una "costruzione estera artificiosa") non sono sempre le medesime perché variano a seconda dell'attività economica il cui esercizio effettivo è oggetto di accertamento. Infatti, il contenuto dell'attività economica incide sia sulle modalità sia sui mezzi con cui essa può essere effettivamente svolta. Per le società di holding, diverse da quelle ordinarie di produzione di beni e di servizi in favore di clientela indeterminata, la verifica circa l'effettività dell'impresa deve essere condotta in riferimento alle attività, proprie delle holding, di direzione, coordinamento e amministrazione delle partecipazioni possedute in società operative. Per cui il soggetto titolare delle partecipazioni di controllo in un'altra società che, a sua volta, controlla società terze (società di holding verso società di sub-holding) non può limitarsi alla materiale detenzione delle partecipazioni per affermare che esercita un'effettiva attività economica. Le modalità di partecipazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, possono essere graduate diversamente a seconda della tipologia dell'attività svolta dalla holding ma richiedono, comunque e sempre, una presenza fisica e un'organizzazione, ancorché minime. Nella specie, un'assemblea annuale e un consiglio di amministrazione, oltre alla spedizione di alcuni fax, non sono sufficienti a dimostrare "che qualcosa all'estero effettivamente si faceva" delle attività di direzione, coordinamento e amministrazione delle partecipazioni possedute che competono a una società holding.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 22/20, SEZ. N. 2, 3 FEBBRAIO 2020 – 17 FEBBRAIO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Reddito di lavoro autonomo – Oneri deducibili – Inerenza.

L'art. 54 del T.U.I.R., sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, consente la deduzione di spese la cui ragione economica deve rinvenirsi in maniera oggettiva ed esclusiva secondo valutazioni di comune esperienza. Per cui la qualificazione del bene o la destinazione che il contribuente dà allo stesso non è sufficiente, di per sé, a determinare la deducibilità del relativo costo, ossia il trasferimento sulla collettività di oneri che, secondo una valutazione ispirata all'*id quod plerumque accidit*, sono invece da ritenersi sostenuti per esigenze personali o prevalentemente personali e familiari. Ogni spesa, per poter essere dedotta, deve trovare nell'attività svolta la sua giustificazione oggettiva esclusiva, da intendere come ragione economica non soggettiva secondo una valutazione ispirata a criteri di normalità, ragionevolezza e usualità. Per cui non è sufficiente, a tal fine, la destinazione che il contribuente attribuisce a un bene.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 40/20, SEZ. N. 2, 16 DICEMBRE 2019–22 GIUGNO 2020 (PRESIDENTE PONTALTI - RELATORE PRESTA)

Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche – Plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni – Terreno agricolo con limitata capacità edificatoria – Esclusione.

La norma di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR annovera nei redditi soggetti ad imposizione fiscale le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, e tali sono quelli così qualificati dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Non rientrano nell'ipotesi legislativa i terreni destinati esclusivamente a usi agricoli, né i terreni nei quali è consentita la realizzazione solo di taluni manufatti edilizi finalizzati al potenziamento dell'attività agricola (case coloniche, fienili, strutture agricole), poiché tali interventi non snaturano la destinazione agricola data ai terreni dallo strumento urbanistico comunale. Né rilevano presunzioni la cui realizzazione è futura (rispetto all'atto oggetto di tassazione), eventuale, nonché rimessa alla potestà di soggetto diverso (la parte acquirente) da quello interessato all'imposizione fiscale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 68/20, SEZ. N. 1, 28 SETTEMBRE 2020-30 OTTOBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Reddito d'impresa – Accertamento - Rettifica delle dichiarazioni - Metodo analitico-induttivo - Metodo induttivo puro – Differenze.

Il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile (art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973) e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972) va ricercato, rispettivamente, nella parziale o nella assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, la 'incompletezza, falsità o inesattezza' degli elementi riscontrati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili, per cui l'Ufficio accertatore è legittimato a completare le lacune utilizzando, per dimostrare l'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; nel secondo caso, le 'omissioni o le false o inesatte indicazioni' sono tali da inficiare l'attendibilità e, dunque, l'utilizzabilità dei dati contabili rinvenuti, con la conseguenza che l'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili ed è legittimato a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 70/20, SEZ. N. 1, 17 FEBBRAIO 2020 - 9 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI – RELATORE GIULIANI)

Imposta sul reddito delle persone fisiche – Deduzione di costi frazionata in più anni – Accertamento - Decadenza in danno dell'Ufficio – Decorrenza dalla prima annualità in cui i costi sono stati dichiarati.

Per i costi che danno luogo a diritto alla deduzione frazionata in più anni, quali sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (caratterizzati dall'unicità del fatto genetico - coincidente con l'esborso che dà diritto alla deduzione - e dalla sua ripercussione sulle annualità successive in ragione della rateizzazione ammessa dal legislatore), la decadenza per l'esercizio da parte dell'Ufficio del potere impositivo matura con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo fiscale in cui i costi sono stati concretamente sostenuti, non potendo il contribuente essere esposto all'azione del Fisco per un periodo eccessivamente dilatato.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 75/20, SEZ. N. 1, 12 OTTOBRE 2020 - 17 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI – RELATORE PRESTA)

Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche – Accertamento - Elementi acquisiti nel corso di accessi presso istituti di credito – Onere della prova.

Ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio è autorizzato a utilizzare le risultanze di conti correnti bancari intestati a soci e a riferire alla società a ristretta base azionaria le operazioni ivi riscontrate che ha motivo di ritenere connesse e inerenti al reddito della stessa società. E ciò per la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salvo prova contraria idonea a dimostrare l'estraneità delle singole operazioni all'attività dell'impresa. Per i dati acquisiti dagli estratti conto bancari vige dunque la presunzione legale che i prelevamenti che i versamenti operati sul conto corrente vanno imputati a ricavi, a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire prova contraria anche attraverso presunzioni semplici. Conseguentemente, è legittima l'attribuzione alla società a responsabilità limitata delle movimentazioni finanziarie risultanti dal conto corrente del socio unico.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 88/20, SEZ. N. 2, 18 MAGGIO 2020 - 2 DICEMBRE 2020 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Reddito d'impresa – Accertamento - Rettifica delle dichiarazioni - Metodo analitico-induttivo - Deduzione di costi – Prova a carico del contribuente.

Negli accertamenti basati su movimentazioni bancarie ed eseguiti con la procedura analitico-induttiva di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste alcuna presunzione di costi deducibili ma è onere del contribuente fornire dimostrazione di specifici costi con concreti elementi di prova, essendo insufficiente un generico richiamo al principio di equità; per cui una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi per la realizzazione del maggior reddito è possibile solo in presenza di un accertamento induttivo, mentre nel caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo è onere del contribuente dimostrare l'esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi.

IVA

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 62/20, SEZ. N. 2, 21 SETTEMBRE 2020–
29 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul valore aggiunto – Libero professionista - Prelevamenti da conto corrente - Presunzione di investimento – Interpretazione costituzionalmente orientata - Onere della prova a carico dell’Erario.

Per i liberi professionisti la presunzione di cui al comma 2 dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) merita una lettura costituzionalmente orientata in base all’univoco principio dettato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 228 del 2014, sull’art. 32 del D.P.R. 600 del 1973 (in materia di imposte dirette), atteso che la presunzione di cui all’art. 51 ha la stessa matrice di quella dichiarata costituzionalmente illegittima. Anche nel caso dell’art. 51, difatti, il contribuente è chiamato a dimostrare, con riferimento alle operazioni contestate, che ne ha “tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili”. Per cui anche dalle operazioni contestate ex art. 51 si devono escludere i prelievi, essendo arbitrario ipotizzare, per un libero professionista, che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari siano destinati a un investimento nell’ambito della sua attività professionale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 71/20, SEZ. N. 1, 12 OTTOBRE 2020 -
12 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Imposta sul valore aggiunto – Regime speciale per le pubblicazioni - Software con guida didattica - Esclusione.

L’aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile non solo ai prodotti editoriali cartacei ma anche a tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Nondimeno, per essere qualificato ‘libro’ soggetto al regime speciale IVA occorre che il prodotto offerto in vendita consista in una pubblicazione rivolta a un indistinto, più o meno qualificato, pubblico di lettori. Non è invece un ‘libro’ soggetto al regime speciale la ‘guida didattica’ esplicativa e strumentale che accompagna un software quale imprescindibile aiuto al suo pratico utilizzo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 74/20, SEZ. N. 2, 12 OTTOBRE 2020 -
17 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI – RELATORE CHIETTINI)

Imposta sul valore aggiunto - Detrazioni - Determinazione "pro rata" – Operazioni esenti occasionali - Criteri per l’individuazione – Fattispecie.

Costituiscono proventi di un’attività strumentale e accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità IVA pro rata, quelli derivanti da un’attività svolta in modo occasionale e, quindi, estranea a quella propria di impresa del contribuente. L’occasionalità va accertata in concreto e non sulla base delle previsioni statuarie, e secondo parametri di regolarità causale rispetto al fine produttivo. La natura dell’attività, occasionale o caratteristica, va stabilita avuto riguardo all’attività svolta in modo prevalente dall’impresa, con particolare riguardo all’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall’una, rispetto a quelli provenienti dall’altra attività.

Per cui è illegittimo l'operato di una società la cui attività principale e tipica è la costruzione e la ristrutturazione di immobili per la successiva vendita che, in un determinato anno, ha eseguito vendite di immobili oltre i quattro anni dalla loro ultimazione che hanno rappresentato oltre il settanta per cento delle operazioni svolte, e che ha qualificato come 'occasionalì' dette operazioni non considerandole nel calcolo della percentuale di detrazione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 92/20, SEZ. N. 2, 3 FEBBRAIO 2020 -
14 DICEMBRE 2020 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Imposta sul valore aggiunto – Domanda di rimborso – Modalità

La domanda di rimborso IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, nel quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e quindi adempimento per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Tale domanda è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

NOTIFICAZIONI

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 36/20, SEZ. N. 1, 25 NOVEMBRE 2019–28 MAGGIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

Avviso di accertamento – Notifica – Contribuente trasferitosi all'estero – Caso di irreperibilità assoluta.

È corretta la notificazione del provvedimento tributario a norma dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 (irreperibilità assoluta con l'accertamento, previa ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale) al contribuente cittadino italiano di origine straniera tornato nel Paese di nascita senza lasciare il nuovo indirizzo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 61/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Avviso di accertamento - Notifica a mezzo pec prima del 1° luglio 2017 – Atto amministrativo ai sensi del codice dell'amministrazione digitale - Legittimità.

Anche prima del 1° luglio 2017 (termine introdotto dalla novella all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973) un avviso di accertamento poteva essere notificato a mezzo pec. E ciò ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art. 2 del d.l.gs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - C.A.D.), in quanto la locuzione "attività di controllo fiscale", formalmente esclusa dall'applicazione del C.A.D. sino al 26 gennaio 2018, è da intendersi in senso restrittivo ossia non ricomprendendovi l'avviso di accertamento che non è un atto di controllo (attività con la quale il Fisco raccoglie elementi e dati che possono servire a quantificare e motivare il successivo accertamento) ma un provvedimento che segue il già avvenuto controllo, un atto amministrativo tipico di natura sostanziale che esplicita in concreto la potestà impositiva della Pubblica amministrazione. E come tutti gli atti amministrativi trova regolazione anche nelle norme del C.A.D.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 61/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Avviso di accertamento - Notifica a mezzo pec – Irritualità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità – Ragioni.

La nullità della notifica di un avviso di accertamento a mezzo pec, avvenuta prima del 1° luglio 2017 (termine introdotto dalla novella all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973), non è comminata da alcuna norma di legge. Anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, in particolare, quello attinente alla sanatoria, per cui l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa. La natura sostanziale e non processuale di tale atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi è un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, in caso di eventuale nullità della notificazione, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.

Processo tributario - Notificazione – Inesistenza – Condizioni – Appello notificato tramite il servizio postale e non a mezzo pec dopo il 1° luglio 2019 - Raggiungimento dello scopo.

Non è inesistente la notifica, avvenuta dopo il 1° luglio 2019, dell'atto di appello effettuata non all'indirizzo pec ma tramite il servizio postale, perché è ben vero che il comma 3 dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (a seguito della novella di cui all'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2019 i ricorsi e gli appelli siano notificati "esclusivamente con modalità telematiche", ma è anche vero che nessuna disposizione di legge ha introdotto la sanzione dell'inammissibilità a carico di colui che non utilizzi l'innovativo strumento di notifica. L'inesistenza di una notificazione si concretizza solo quando la notifica fuoriesce dallo schema tipico legale, causando una discrepanza tale tra le modalità dispiegate e il destinatario dell'atto che non è possibile determinare alcun collegamento tra i due elementi. La notificazione dell'appello tramite il servizio postale, ossia con uno strumento comunque disciplinato dalla legge, e nel luogo fisico della sede dell'Agenzia convenuta, ha determinato il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla posta elettronica certificata con notifica nel luogo virtuale della sede della medesima Agenzia.

OTTEMPERANZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 46/20, SEZ. N. 1, 8 GIUGNO 2020 – 30 GIUGNO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Giudizio di ottemperanza – Competenza della Commissione di Secondo Grado.

Nel giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 è competente la Commissione Regionale (nel caso di specie, la Commissione di Secondo Grado di Trento) quando il giudice di appello (eventualmente anche in sede di rinvio) entra nel merito delle questioni a lui prospettate con i mezzi di impugnazione e quando la Cassazione, in applicazione dell'art. 384, primo comma, C.P.C., decide la questione nel merito.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 46/20, SEZ. N. 1, 8 GIUGNO 2020 – 30 GIUGNO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Giudizio di ottemperanza – Sentenza di accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto - Esclusione – Ragioni.

Il giudizio di ottemperanza non può avere per oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso che annulla l'atto impugnato, atteso che in tal caso non si pone alcun problema di esecuzione poiché tale sentenza si esegue da sé eliminando un atto dal mondo giuridico. Per cui non può essere oggetto di procedura di ottemperanza una sentenza della Corte di Cassazione che, avendo ritenuto prescritta l'azione accertativa svolta dall'Amministrazione, ha implicitamente eliminato dal mondo giuridico l'avviso di accertamento.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 46/20, SEZ. N. 1, 8 GIUGNO 2020 – 30 GIUGNO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Giudizio di ottemperanza – Poteri del giudice – Limite dell'oggetto del giudicato da ottemperare - Efficacia della sentenza favorevole nei confronti di un coobbligato solidale – Coobbligato non partecipante al giudizio – Esclusione.

La procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario è consentita in presenza di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed Erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire. Il potere del giudice sul comando definitivo rimasto inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, perché la pronuncia resa all'esito del giudizio di ottemperanza può solo enucleare e precisare gli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire ma non attribuire alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla stessa. Per cui non può agire in ottemperanza a una sentenza della Corte di Cassazione il condebitore solidale che non ha proposto il ricorso per la cassazione della presupposta sentenza di Secondo Grado la quale, pertanto, nei suoi confronti ha valore di giudicato formale e sostanziale.

PROCESSO TRIBUTARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 22/20, SEZ. N. 2, 3 FEBBRAIO 2020 – 17 FEBBRAIO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario – Mancata produzione del provvedimento impugnato – Ammissibilità del ricorso.

In forza del combinato disposto degli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per la mancata produzione, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, della copia del provvedimento impugnato non è prevista la sanzione dell'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 26/20, SEZ. N. 1, 17 FEBBRAIO 2020 – 20 FEBBRAIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario – Pregiudizialità - Sospensione del giudizio pregiudicato – Obbligatorietà - Facoltatività - Differenze.

Quando fra due giudizi tributari esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è già stato definito con sentenza, anche se non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ai sensi dell'art. 295 C.P.C., ma discrezionale, ai sensi dell'art. 337, comma 2, C.P.C., perché il diritto pronunciato dal giudice sulla causa pregiudicante qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite. Conseguenza a ciò che la sospensione discrezionale del processo è legittima solo se il giudice motiva esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della sentenza già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 30/20, SEZ. N. 1, 2 MARZO 2020 – 27 APRILE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario - Deposito dell'atto di appello anteriormente alla sua notifica - Irregolarità.

Il deposito dell'atto di appello in data anteriore a quella della sua notifica alla controparte non rende inammissibile il gravame se la notifica è stata effettuata nel rispetto del termine fissato per la proposizione dell'impugnazione. L'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 ricollega la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione unicamente all'inutile scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso decorrente dalla notifica del ricorso stesso. Per cui, in caso di inversione della sequenza legale delle attività volte all'instaurazione del contraddittorio tra le parti e tra queste e il giudice, si realizza una mera irregolarità che resta sanata ogni qual volta sia stato raggiunto lo scopo del meccanismo processuale in questione, avendo le parti avuto la possibilità di attuare le proprie difese.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 59/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario – Prove - Preclusioni – Limiti.

La sanzione della preclusione probatoria di allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, opera solamente quando la richiesta

documentale dell'Amministrazione si presenta non generica ma circostanziata con la citazione puntuale dei documenti, e se il comportamento complessivo del contribuente non è volto a sottrarsi alla prova.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 59/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario – Prove - Preclusioni – Limiti.

La sanzione della preclusione probatoria di allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, opera solamente quando la richiesta documentale dell'Amministrazione si presenta non generica ma circostanziata con la citazione puntuale dei documenti, e se il comportamento complessivo del contribuente non è volto a sottrarsi alla prova.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 62/20, SEZ. N. 2, 21 SETTEMBRE 2020– 29 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario - Notificazione – Inesistenza – Condizioni – Appello notificato tramite il servizio postale e non a mezzo pec dopo il 1° luglio 2019 - Raggiungimento dello scopo.

Non è inesistente la notifica, avvenuta dopo il 1° luglio 2019, dell'atto di appello effettuata non all'indirizzo pec ma tramite il servizio postale, perché è ben vero che il comma 3 dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (a seguito della novella di cui all'art. 16, comma 5, del D.L. n. 119 del 2018) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2019 i ricorsi e gli appelli siano notificati "esclusivamente con modalità telematiche", ma è anche vero che nessuna disposizione di legge ha introdotto la sanzione dell'inammissibilità a carico di colui che non utilizzi l'innovativo strumento di notifica. L'inesistenza di una notificazione si concretizza solo quando la notifica fuoriesce dallo schema tipico legale, causando una discrepanza tale tra le modalità dispiegate e il destinatario dell'atto che non è possibile determinare alcun collegamento tra i due elementi. La notificazione dell'appello tramite il servizio postale, ossia con uno strumento comunque disciplinato dalla legge, e nel luogo fisico della sede dell'Agenzia convenuta, ha determinato il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla posta elettronica certificata con notifica nel luogo virtuale della sede della medesima Agenzia.

REGISTRO

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 10/20, SEZ. N. 1, 16 DICEMBRE 2019 – 8 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Immobile residenziale adibito a prima abitazione acquisito in sede di conciliazione giudiziale – Richiesta di determinare il valore dell'immobile secondo il valore catastale, in base al criterio c.d. prezzo-valore – Legittimità.

Per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, l'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 prevede la facoltà di chiedere, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che la base imponibile sia costituita dal valore dell'immobile determinato sulla base della rendita catastale indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell'atto (c.d. "criterio del prezzo-valore"). La *ratio* della disposizione, che opera solamente in presenza di una libera decisione del contribuente, è consentire di scegliere la soluzione più conveniente in relazione all'andamento del mercato immobiliare. Pertanto, la disposizione è invocabile anche in caso di acquisto immobiliare conseguente a una conciliazione giudiziale, poiché il valore di trasferimento del bene non è stabilito dal giudice ma è frutto dell'accordo privato fra le parti, mentre il verbale, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione della controversia, è a ogni effetto un atto negoziale.

REVOCAZIONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 64/20, SEZ. N. 2, 21 SETTEMBRE 2020–
12 OTTOBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI)

Ricorso per revocazione – Domanda istruttoria – Inammissibilità.

La domanda di disporre una “consulenza tecnica d’ufficio” in un processo per revocazione è abnorme e inammissibile, perché trattasi di un mezzo istruttorio per acquisire elementi integrativi (rispetto a quelli già forniti dalle parti) ai fini della risoluzione della controversia nel merito, strumento che all’evidenza eccede i limiti del rimedio processuale straordinario volto unicamente all’accertamento della sussistenza, o meno, del dedotto errore di fatto, e che darebbe vita a un ulteriore grado di giudizio non previsto e non voluto dall’ordinamento.

RISCOSSIONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 31/20, SEZ. N. 1, 17 FEBBRAIO 2020 – 11 MAGGIO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche – Riscossione - Termine di prescrizione.

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo è soggetto non al termine di prescrizione quinquennale (che si applica nell'ipotesi di obbligazioni periodiche) ma a quello ordinario decennale; e ciò perché la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica giacché il debito deriva, anno per anno, da un'autonoma valutazione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 76/20, SEZ. N. 2, 12 OTTOBRE 2020 - 17 NOVEMBRE 2020 (PRESIDENTE BIASI – RELATORE PONTALTI)

Riscossione delle imposte mediante ruolo – Titolo esecutivo – Prescrizione decennale.

Il titolo esecutivo relativo alle entrate riscosse mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, è costituito dal ruolo reso esecutivo sottoscritto dal titolare dell'Ufficio e notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento. Il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, che abilita l'Agente della Riscossione all'esercizio dell'azione di recupero coattivo, in assenza di espressa previsione legislativa per l'azione di riscossione, deve necessariamente ritenersi come decennale.

SANZIONI

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 56/20, SEZ. N. 1, 8 GIUGNO 2020 – 24 AGOSTO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)

Sanzioni per omessa denuncia della variazione di redditi fondiari – Attribuzione del valore dei beni connessi alle centrali idroelettriche – Procedura in corso - Esclusione.

È illegittima l'applicazione - per l'anno 2011 - della sanzione per omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 471 del 1997, nel caso di beni (installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi) della complessa struttura di una centrale elettrica, perché a quel tempo era in corso una complessa procedura di attribuzione del valore catastale dei beni in argomento determinata da un quadro normativo di incerta lettura, per cui la Società contribuente non aveva ancora avuto conoscenza della concreta pretesa fiscale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 61/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Tributo speciale per l'attività di discarica abusiva – Sanzioni amministrative per l'attività di discarica abusiva – Definizioni - Condizioni.

L'attività di discarica abusiva è un illecito in materia ambientale che consiste non solo nella realizzazione ma anche nel mantenimento di una discarica senza i prescritti titoli autorizzatori; esso ha natura permanente in quanto caratterizzato dall'obbligo perdurante nel tempo di ripristinare *secundum jus* lo stato dei luoghi. La sua commissione si protrae così nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione illecita, vale a dire con l'eliminazione dell'attività e dei suoi effetti. Per cui sino all'eliminazione di tutti gli effetti colui che "esercita l'attività di discarica abusiva" è soggetto al tributo speciale e alle sanzioni previste dall'art. 38, comma 2, lett. b), della l.p. n. 10 del 1997.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 61/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Sanzioni ambientali – Natura permanente – Condizioni.

Gli illeciti amministrativi hanno lo scopo di salvaguardare gli interessi propri dello Stato o gli interessi diffusi; tale tipologia di illeciti può presentare carattere permanente quando l'offesa al bene tutelato si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto. Conseguenza a ciò che il loro accertamento e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dall'inizio dell'abuso, al quale deve pertanto riconoscersi natura permanente sino all'eliminazione della situazione di illiceità.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 61/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Interessi di mora fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica - Obbligo a carico del contribuente – Prescrizione ordinaria.

Gli interessi moratori per corrispettivi non periodici su somme dovute all'Erario ai sensi della l. n. 29 del 1961 (nella specie il tributo speciale per l'attività di discarica abusiva) sono interessi di fonte

legale che si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile e sono soggetti al termine prescrizione ordinario decennale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 61/20, SEZ. N. 1, 7 SETTEMBRE 2020 – 25 SETTEMBRE 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Sanzioni tributarie – Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta - Sufficienza - Colpa - Presunzione - Prova contraria – Onere del contribuente.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 472 del 1997 è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o della volontà di evasione di imposta. La norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo ha commesso, stabilisce che al contribuente si possa imputare un comportamento quanto meno negligente, gravandolo così dell'onere di provare il contrario.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 28/20, SEZ. N. 2, 17 GIUGNO 2019 – 4 MARZO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE PRESTA)

Imprenditore agricolo - Attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli tramite un organismo unitario – Natura agricola.

Quando gli agricoltori di una determinata zona, anziché procedere singolarmente all'attività di trasformazione e alienazione dei loro prodotti (quale la vinificazione delle uve e la vendita del vino), si riuniscono in un organismo unitario (consorzio, cooperativa, cantina sociale) al quale conferiscono il prodotto delle loro coltivazioni affinché esso provveda a quelle operazioni di trasformazione e di vendita che altrimenti ciascuno di loro dovrebbe porre in essere per completare il normale ciclo produttivo, e vi provveda nel modo più conveniente imposto dagli attuali metodi e sistemi di lavorazione dei prodotti e di organizzazione del loro sfruttamento sul mercato, per realizzare quella maggiore redditività della produzione dei fondi che, peraltro, è pur necessaria per consentire e incrementare l'attività colturale di base cui ciascun associato singolarmente provvede, l'attività di tale organismo associativo, pur dotato di autonoma personalità giuridica, rimane sempre connessa alla primaria attività agricola dei produttori associati. Conseguentemente, tale attività ha essa stessa natura agricola, a nulla rilevando che il consorzio, o la cooperativa, o la cantina sociale, quali soggetti distinti dai soci, non posseggano un proprio fondo, né che provvedano anche alla lavorazione di uva e mosti acquistati da terzi, sempre che tale attività abbia carattere marginale e comunque indispensabile per lo sfruttamento della produzione dei soci e la loro maggiore utilità, dovendosi, al fine di affermare o escludere l'anzidetto carattere, ricorrere al criterio della prevalenza. Conseguentemente a ciò che la natura agricola o industriale dell'attività imprenditoriale del consorzio, o cooperativa, o cantina sociale va accertata non già sulla base di criteri generali e astratti ma sulla base dell'attività effettivamente esercitata dal singolo imprenditore.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 28/20, SEZ. N. 2, 17 GIUGNO 2019 – 4 MARZO 2020 (PRESIDENTE BIASI - RELATORE PRESTA)

Cooperativa agricola – Partecipazione a società di capitali per commercializzare prodotti made in Italy - Natura commerciale.

La partecipazione di una cooperativa agricola, anche con quota minoritaria, a una società di capitali che opera sui mercati internazionali (al fine di acquisire nuovi mercati, per creare le condizioni più favorevoli finalizzate a diffondere il made in Italy e a commercializzare i migliori prodotti dell'agro-alimentare e non) è solo apparentemente caratterizzata da un vincolo di strumentalità o complementarietà alla produzione vitivinicola perché, in concreto, risponde ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizza, quindi, utilità non immediatamente connesse all'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto a essa, di certo non rientranti nello scopo mutualistico che dovrebbe invece sempre caratterizzare l'attività di un consorzio. A ciò consegue che i redditi e i costi sostenuti per la partecipazione a una società di capitali sono afferenti a un'attività extra-agricola.

SOCIETÀ DI COMODO

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 18/20, SEZ. N. 1, 20 GENNAIO 2020 – 24 GENNAIO 2020 (PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI)

Società di comodo - Disapplicazione delle disposizioni antielusive - Condizioni soggettive e oggettive - Conseguenze - Prova a carico del contribuente - Fattispecie.

La disciplina sulle società non operative - c.d. “di comodo” - dettata dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994 è volta a contrastare società che gestiscono, quale schermo fittizio, il patrimonio nell’interesse dei soci senza esercitare un’effettiva attività d’impresa. Spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di situazioni “oggettive e straordinarie”, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. La stagionalità dell’attività è un elemento non straordinario ma comune a moltissime strutture che operano nel settore turistico e a quasi tutte quelle presenti in Provincia, per cui non può essere posta, per se stessa, a fondamento della disapplicazione della disciplina sulle società non operative. Anche la stipula di un contratto di locazione di azienda per un importo inferiore a quello dei costi della società comprova la conoscenza certa di perdite di esercizio annue costanti.

SPESE GIUDIZIALI

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 39/20, SEZ. N. 2, 30 SETTEMBRE 2019–17 GIUGNO 2020 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Spese giudiziali – Consulenza tecnica d’ufficio – Addebito - Valutazione del comportamento processuale del contribuente.

Non è conforme ai principi di buona fede e di collaborazione richiamati dallo Statuto del Contribuente la condotta processuale del contribuente che ha nella sua disponibilità i mezzi di prova e che ha plurime possibilità e occasioni di produrre la relativa documentazione (in sede di richiesta di autotutela, di accertamento con adesione, di mediazione, di giudizio di primo grado). Pertanto tale condotta assume rilievo in ordine alla statuizione sulle spese della consulenza tecnica d’ufficio (costo processuale suscettibile di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 C.P.C.), che, pertanto, possono essere addebitate integralmente al contribuente seppure vittorioso nel merito della questione litigiosa.

TASSA AUTOMOBILISTICA

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA N. 87/20, SEZ. N. 2, 21 OTTOBRE 2020 -
2 DICEMBRE 2020 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Tassa automobilistica provinciale – Prescrizione.

Con l'art. 11 bis della l.p. n. 3 del 2000 la Provincia autonoma di Trento aveva stabilito in cinque anni il termine per l'accertamento, la contestazione e l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica. In seguito, con l'art. 9, commi 3 e 4, della l.p. n. 18 del 2011, tale termine è stato fissato in tre anni ma solo per le violazioni commesse dopo il 29.12.2011. Pertanto, il termine entro il quale la Provincia autonoma decade dal potere di recuperare le tasse automobilistiche che i proprietari degli autoveicoli non pagano è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, salvo che per le violazioni commesse dopo il 31.12.2002 e fino al 29.12.2011 per le quali vigeva un termine quinquennale.